

CAMERA DEI DEPUTATI N. 379

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PENAZZATO, BUTTÈ, REPOSSI, COLOMBO VITTORINO, CIBOTTO, BIANCHI FORTUNATO, BERSANI, BIASUTTI, RAMPA, GERBINO, ISGRÒ, FRUNZIO

Presentata il 16 ottobre 1958

Istituzione dei ruoli organici di esperti (carriera direttiva) e di traduttori interpreti (carriera di concetto) presso il Ministero dell'interno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il continuo intensificarsi dei rapporti internazionali ha enormemente accresciuto le esigenze dei servizi svolti dal Ministero dell'interno, e per riflesso dalle Prefetture, Questure, Uffici di polizia internazionale, polizia di frontiera, polizia aerea, straniera, ecc. Quotidianamente, l'Amministrazione centrale e periferica è investita della trattazione di pratiche e di affari interessanti singole persone, società o enti privati stranieri, ovvero istituzioni ed organismi internazionali. Di modo che i vari servizi dell'interno non potrebbero oggi funzionare con sufficiente adeguatezza e speditezza senza l'ausilio dell'interprete, sia per la traduzione di atti e documenti da e in lingua estera, sia per l'interpretazione diretta di colloqui, interrogatori, disposizioni e simili.

Questa nuova funzione, sino a pochi anni fa misconosciuta o tenuta in lieve considerazione, si è imposta oggi ai bisogni dell'Amministrazione con quella indispensabilità che è caratteristica del pubblico servizio.

Fortunatamente, è noto, l'Amministrazione dell'interno si è trovata a poter disporre di un personale interprete altamente qualificato, derivatogli dal decreto luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 208, col quale il Servizio speciale riservato — composto di dirigenti

(grado A), interpreti e ufficiali stenografi (grado B), coadiutori (grado C) e subalterni — venne trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'interno. Senonché tale servizio speciale, con successivo provvedimento (decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1946, n. 17) veniva soppresso e il relativo personale, lasciato inquadrate nei propri ruoli organici, era conservato fino a totale esaurimento. In virtù dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 17, detto personale, attualmente, in parte è utilizzato nei servizi centrali e periferici dell'Interno e in parte è comandato presso altre pubbliche Amministrazioni.

Trattasi, come è stato più volte riconosciuto in sedi competenti, di elementi provvisti di apprezzati requisiti tecnici. In particolare, mercé l'opera degli interpreti è stato possibile costituire un servizio traduzioni, del quale si avvalgono anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altre pubbliche Amministrazioni; interpreti operano presso la Direzione generale della pubblica sicurezza e gli uffici delle Questure e Prefetture; altri infine sono comandati presso il Sottosegretariato stampa e informazioni, il Ministero degli affari esteri e il Ministero di grazia e giustizia.

Senonché si osserva che servizi di carattere delicato e permanente della pubblica Amministrazione, quali quelli sopra indicati, vengono assicurati da un personale lasciato ad esaurimento, senza possibilità di provvedere al suo naturale e graduale rinnovamento mediante pubblici concorsi.

Si ravvisa pertanto l'urgente necessità di definire giuridicamente (presso il Ministero dell'interno) l'istituzione del ruolo dei traduttori interpreti, da trarsi, nella sua prima attuazione, dal ruolo ad estinzione di cui già dispone.

È noto che anche presso altre Amministrazioni il problema delle sempre crescenti esigenze dei rapporti internazionali è stato adeguatamente sottolineato e risolto. Un ruolo di traduttori esiste da tempo presso il Ministero di grazia e giustizia, istituito con legge 7 gennaio 1937 n. 23; pure presso il Ministero degli affari esteri esiste un ruolo di commissari tecnici per l'Oriente formato da esperti in lingue estere (regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497); inoltre, fu a suo tempo presentata durante la passata legislatura una proposta di legge per l'istituzione, presso l'Amministrazione centrale del Ministero della difesa, di ruoli organici di traduttori interpreti di gruppo A e B.

Nel contempo, analogamente ai precedenti esistenti presso i sunnominati Ministeri di grazia e giustizia e degli affari esteri, corroborati ormai da lunga esperienza, si ravvisa la necessità di istituire accanto al ruolo tecnico dei traduttori interpreti un ruolo direttivo di esperti, professionalmente qualificati e con preparazione universitaria nelle discipline giuridiche, aventi il compito di soprintendere all'impiego dei traduttori interpreti, di indirizzarne e coordinarne l'attività d'istituto e di prestare la loro opera di esperti per le esigenze dell'Amministrazione, sia nei rapporti interni che internazionali.

Infatti, l'intensificazione continua dei rapporti internazionali, specialmente nel quadro della N. A. T. O. e delle organizzazioni

uropeistiche, rende indispensabile che l'Amministrazione dell'interno disponga di un personale di gruppo A esperto in lingue estere, qualificato a fungere da interprete in quelle riunioni di carattere internazionale in cui è interessata l'Amministrazione stessa.

Nella prima attuazione del ruolo esperti si è ritenuto dovervi provvedere con norma transitoria (articolo 11), inquadrando i dirigenti di gruppo A del soppresso Servizio speciale riservato aventi conoscenza di lingue estere, sia per l'esperienza da essi già acquisita in tale funzione, sia per assicurare anche a questa categoria, al pari del gruppo B, una definita posizione giuridica ed un legittimo sviluppo di carriera.

In considerazione dei particolari compiti che gli esperti e i traduttori interpreti sono chiamati ad assolvere, a complemento dei servizi di polizia (compiti che richiedono spesso il loro impiego anche fuori delle ore di ufficio) si ritiene doverli assimilare ai funzionari di pubblica sicurezza ed estendere loro il disposto del 1° comma dell'articolo 7 del regio decreto 27 maggio 1923, n. 1176; inoltre, con l'articolo 10 si è ritenuto dare un giusto riconoscimento a quegli elementi abilitati in più lingue estere in considerazioni del loro più vasto impiego ai fini del servizio. Tali norme trovano d'altronde già applicazione nei riguardi del personale del soppresso Servizio speciale riservato.

Infine, l'articolo 12 prevede l'esodo volontario del personale del soppresso Servizio speciale riservato, da chiedersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 8 della legge 29 aprile 1955, n. 430, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda la spesa, si reputa opportuno rilevare che, trattandosi di inquadramento di personale già in ruolo organico, l'aggravio finanziario sarebbe trascurabile nella prima attuazione della legge e vi si potrebbe far fronte con le normali assegnazioni di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISTINZIONE DELLE CARRIERE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Sono istituiti presso il Ministero dell'interno i ruoli organici di esperti (carriera direttiva) e di traduttori interpreti (carriera di concetto).

Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite nei quadri annessi alla presente legge.

ART. 2.

Al personale delle carriere di cui al precedente articolo si applicano le norme relative al personale delle carriere delle amministrazioni civili dello Stato, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.

ART. 3.

Con decreto presidenziale, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le prove scritte ed orali, obbligatorie e facoltative, e le materie di esame, nonché la composizione delle Commissioni giudicatrici ed ogni altra modalità dei concorsi per l'accesso alle carriere di cui all'articolo 1, salvo l'osservanza delle norme generali che regolano lo svolgimento dei concorsi pubblici per esami.

ART. 4.

Per l'ammissione ai concorsi per la carriera direttiva occorre il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali e titoli o documenti da cui risulti la conoscenza linguistica; per la carriera di concetto occorre il possesso del diploma di scuola media superiore e di titoli e documenti da cui risulti la conoscenza linguistica.

CAPO II.

DEGLI ESPERTI

ART. 5.

Gli esperti coordinano l'impiego dei traduttori interpreti secondo le esigenze di servizio e curano la loro qualificazione professionale.

Dirigono il servizio traduzioni del Ministero dell'interno e sono a disposizione dell'Amministrazione per tutte quelle mansioni in cui la loro opera sia richiesta, tanto nei rapporti interni che internazionali.

CAPO III.

DEI TRADUTTORI INTERPRETI

ART. 6.

I traduttori interpreti provvedono, presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, al servizio di traduzione da e nelle lingue estere.

Coadiuvano il personale delle carriere direttive nei rapporti con gli stranieri e in quelle altre mansioni in cui la loro funzione sia necessaria agli uffici cui sono assegnati.

Sono prevalentemente adibiti agli uffici stampa delle Prefetture e delle Questure, agli uffici stranieri delle Questure e ai servizi di polizia internazionale e di frontiera.

ART. 7.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di istituire, con suo decreto, corsi di qualificazione professionale per i traduttori interpreti.

Il personale di ruolo ammesso a frequentare detti corsi continua a percepire lo stipendio, i supplementi di servizio attivo e ogni altro assegno a carattere fisso e continuativo inerenti alla rispettiva qualifica.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 8.

Nei bandi di concorso per la nomina a esperto aggiunto e vice traduttore interprete può essere stabilita una riserva di posti per gli aspiranti che abbiano la conoscenza di determinate lingue.

ART. 9.

Agli esperti e ai traduttori interpreti sarà corrisposta un'indennità, non utile per la pensione, di lire 60.000 annue lorde per ogni altra lingua nella quale abbiano conseguito, o conseguano in avvenire, l'abilitazione ad esplicare le relative mansioni d'istituto.

ART. 10.

È applicabile nei riguardi degli esperti e dei traduttori interpreti l'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

È esteso al personale di cui sopra il disposto del 1° comma dell'articolo 7 del regio decreto 27 maggio 1923, n. 1176.

NORME TRANSITORIE

ART. 11.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del cessato gruppo A iscritto nei ruoli organici transitori del soppresso Servizio speciale riservato, in possesso di titoli o documenti atti a dimostrare la conoscenza di lingue estere, è inquadrato nella carriera direttiva degli esperti del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 5, nella qualifica corrispondente al grado di provenienza, conservandone l'anzianità maturata; il personale del cessato gruppo B, iscritto negli stessi ruoli con la qualifica di interprete principale, primo interprete, interprete, interprete aggiunto e vice interprete è inquadrato nella carriera tecnica dei traduttori interpreti del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 6, rispettivamente con la qualifica di traduttore interprete principale, primo traduttore interprete, traduttore interprete, traduttore interprete aggiunto e vice traduttore interprete secondo il proprio ordine di ruolo e conservando l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

ART. 12.

Il personale del soppresso Servizio speciale riservato può chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cessazione dal servizio con l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e con l'osservanza della norma di cui all'articolo 8 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

QUADRO I. — CARRIERA DEGLI ESPERTI

	Qualifica	Organico
Ispettore generale	(V)	1
Esperto capo	(VI)	2
Esperto superiore	(VII)	2
Esperto principale	(VIII)	4
Esperto	(IX)	
Esperto aggiunto	(X)	
TOTALE . . .		9

QUADRO II. — CARRIERA DEI TRADUTTORI INTERPRETI

	Qualifica	Organico
Traduttore interprete principale	(VII)	20
Primo traduttore interprete	(VIII)	30
Traduttore interprete	(IX)	50
Traduttore interprete aggiunto	(X)	70
Vice traduttore interprete	(XI)	
TOTALE . . .		170